

BOZZE DI STAMPA

22 gennaio 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2040)

TOMO II

Articolo 4

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 4

4.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

4.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

4.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le se-

guenti: «di cui al RD 27 luglio 1934, n.1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.,».

4.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

4.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al

20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

4.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

4.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

4.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

4.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'ec-

cezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

4.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

4.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con:« del 31 gennaio 2021».

4.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con:« del 1 gennaio 2021».

4.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso "f-bis)".

4.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

4.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «novanta».

4.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da «L'amministrazione» a «trenta giorni».

4.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

4.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

4.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

4.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

4.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

4.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

4.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole da «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

4.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso "comma 2-bis".

4.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

4.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

4.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

4.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «o scritti».

4.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «o reclami».

4.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «orali o».

4.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «istanze o».

4.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

4.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

4.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

4.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

4.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore».

4.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: «in un centro di permanenza per i rimpatri» aggiungere le seguenti: «previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri».

4.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera a).

4.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole:«, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

4.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e».

4.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: « e psicologica».

4.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

4.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso comma "I-bis".

4.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

4.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

4.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente,

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

4.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

4.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

4.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", sostituire le parole: «fondati motivi di» con: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

4.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", sopprimere le parole: «o degradanti».

4.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

4.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", sopprimere le parole: «inumani o».

4.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

4.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

4.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

4.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 capoverso "comma 1.1.", ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

4.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso "1.1." sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

4.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

4.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

4.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

4.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

4.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: »Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.«.

4.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

4.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

4.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

4.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del RD 27/07/1934, n. 1265».

4.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

4.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

4.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: « e di sicurezza».

4.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

4.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili», inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili», inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a «art. 8. Comma 3)» con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

3 «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato del l'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

3 «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

3 «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

3 «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3 Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato del l'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b),dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3 Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.'»

4.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.»
ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini.» ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398."».

4.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

4.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

4.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 3.

4.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alcomma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», sopprimere il comma 2.

4.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alcomma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», sopprimere i commi 2 e 3.

4.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere le seguenti: «e di fotosegnalamento».

4.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 2 sostituire la parola: «sulla» con: «sul principio di».

4.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con: «italiano».

4.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: « e psicologica».

4.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera b) è soppressa.

4.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico« sono sostituite dalle seguenti: »L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7 sono soppresses le parole "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9 sono sopresse le parole da "è emesso dal tribunale« fino a »il provvedimento".«.

4.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 11 lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, Sopprimere l'articolo.

4.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

4.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.».

4.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.».

4.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 31 gennaio 2021».

4.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 1° gennaio 2021».

4.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

4.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

4.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

4.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

4.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e

integrazione» *con*: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera a).

4.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

4.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «legale e».

4.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c) capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e psicologica».

4.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e al territorio».

4.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

4.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

4.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

4.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confi-

ni messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri a trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri a trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: «di cui al RD 27 luglio 1934, n.1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.».

4.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: «e di sicurezza».

4.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

4.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con: «nei centri di cui agli articoli 9

e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da «nei limiti dei posti disponibili» a «art. 8. Comma 3)» con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e ».

4.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

»3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398«.

4.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

»3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-sexies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1.398».

4.684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del R.O. 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01: lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

»01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398."».

4.797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

4.798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2 e 3.

4.799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2.

4.800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere le seguenti: «e di foto segnalamento».

4.803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «sul principio di».

4.804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «italiano».

4.805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

4.808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento del l'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.".

4) al comma 7 sono soppresse le parole: «e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento».

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: «è emesso dal tribunale» *fino a*: "il provvedimento"».

4.812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimere il comma 3.

4.816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente sopprimerlo.

4.817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4.820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, il comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni italiani».

4.823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, l comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la

presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

4.825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

4.826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

4.827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 31 gennaio 2021».

4.828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 1° gennaio 2021».

4.829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

4.830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

4.831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

4.833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso "comma 2-bis".

4.843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

4.844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

4.845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «o scritti».

4.846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «o reclami».

4.847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «orali o».

4.848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «istanze o».

4.849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

4.850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: « nei centri di permanenza per il rimpatrio».

4.851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" dopo la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

4.852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" dopo la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso "comma 2-bis" dopo la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

4.856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

4.859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore».

4.860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «»nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle« con: »nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

4.862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

4.866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e».

4.867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c) capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e psicologica».

4.868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

4.869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

4.870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

4.872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

4.875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

4.876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

4.877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

4.878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis",
sopprimere il comma 4.*

4.881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis",
sopprimere il comma 2.*

4.882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis",
sopprimere i commi 1 e 2.*

4.883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

4.884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

4.885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 4, premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a: «tre anni».

4.886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3, sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

4.887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3, sopprimere la parola: «anagrafica».

4.888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3, dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore

4.889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3, dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

4.890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3, dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

4.891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

4.892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

4.893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

4.894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

4.896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

4.897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

4.900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

4.901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

4.902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con: «Successivamente agli».

4.903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a: «prioritaria» sono sostituite con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a: «art. 8. Comma 3)» con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01: la repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01: la repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto ottobre 1930, n. 1398.».

4.1017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398."».

4.1089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 3.

4.1090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 2 e 3.

4.1091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 2.

4.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.1094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 3 dopo la parola identificazione aggiungere le seguenti: «e di foto segnalamento».

4.1095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2 sostituire la parola: «sulla» con: «sul principio di».

4.1096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con: «italiano».

4.1097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 3, lettera e), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: », delle Regioni e degli enti locali».

4.1101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.1103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.1104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stato disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.1106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: «di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.».

4.1109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.1110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.1111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.1112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabi-

liti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.1115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.1116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: »e di sicurezza».

4.1117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4.1173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera e), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera e), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.1178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.1179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: »e psicologica».

4.1180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: »anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.1181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: »unificata».

4.1182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.";

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale» fino a «il provvedimento"».

4.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

4.1186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 6.

4.1187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.1188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

4.1191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

4.1192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

4.1193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

4.1194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: « del 1 gennaio 2021».

4.1195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con le seguenti: «decisione».

4.1196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Ance».

4.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Ance».

4.1199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: »d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di

ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.1207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.1208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.1213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera a).

4.1214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e».

4.1215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.1216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e) capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e psicologica».

4.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: « , cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma l)».

4.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

4.1220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

4.1221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.1222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.1223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e c).

4.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

4.1226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.1228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.1229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.1230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.1231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino

sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c*), e 16, comma 1, lettera *d*-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.1233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.1236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.1237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La

mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.1242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.,».

4.1243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: «e di sicurezza».

4.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

4.1245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.1247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da «nei limiti dei posti disponibili» a «art. 8. Comma 3)» con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.1249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.1250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583- quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4.1353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4.1360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 septies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

»3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

4.1492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 3.

4.1493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 2 e 3.

4.1494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 2.

4.1495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.1496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.1497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere le seguenti: «e di fotosegnalamento».

4.1498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2 sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «sul principio di».

4.1499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

4.1500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera e), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.1501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera e), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

4.1502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.1504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.1505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.1506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "l'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento»".

4.1507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

4.1508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.1509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.1510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.1511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.1512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale. 4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30».

4.1513

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336,337 e 341-*bis* del codice penale"».

4.1514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

4.1515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

4.1516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 31 gennaio 2021».

4.1517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 1 gennaio 2021».

4.1518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, Al comma 5, capoverso "lettera f-bis" sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «sessanta».

4.1519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis" sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «novanta».

4.1520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

4.1521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

4.1528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.1532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.1533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.1537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.1538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera a).

4.1539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.1540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma l».

4.1541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e».

4.1542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e psicologica».

4.1543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

4.1545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

4.1546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.1547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.1548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

4.1549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.1550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

1308

4.1551

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.1554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.1555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

1302

4.1556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

1303

4.1557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

1304

4.1558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

1305

4.1559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

1307

4.1560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1306

4.1561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.1562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.1563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.1564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.1567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.1568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: «di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.».

4.1569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: «e di sicurezza».

4.1570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

4.1571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.1573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.1574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a «Art. 8. comma 3» con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.1575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.1576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

1248

4.1610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

1247

4.1611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

1246

4.1612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

1245

4.1614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies.2* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Presente decreto, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

4.1818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

4.1819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.» sopprimere il comma 2 e 3.

4.1820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.» sopprimere il comma 2.

4.1821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.1822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.1823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere le seguenti: «e di foto segna la mento».

4.1824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 2 sostituire la parola: «sulla» con: «sul principio di».

4.1825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con: «italiano».

4.1826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.1827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

4.1829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.1830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.1831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.1832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2, le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3, le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7, sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9, sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento"».

4.1833

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 391-ter", dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le parole: «anche telematiche».

4.1834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimerlo.

4.1835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.1836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.1837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.1838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a), del comma 3.

4.1839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.1840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

4.1841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.».

4.1842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.».

4.1843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

4.1844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1 gennaio 2021».

4.1845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere il capoverso «f-bis».

4.1846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

4.1847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

4.1848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» alle seguenti: «trenta giorni».

4.1849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis», sopprimere la parola «specifiche».

4.1850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

4.1851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

4.1852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

4.1853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

4.1859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

4.1860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

4.1861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.1862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.1863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.1864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.1865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e con-

seguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.1868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.1869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.1870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera a).

4.1871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso lettera b), sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

4.1872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «legale e».

4.1873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

4.1874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: « e psicologica».

4.1875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.1876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e al territorio».

4.1877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.

4.1878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

4.1879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.1880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

4.1881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.1882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

4.1883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.1884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.1885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.1886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.1887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.1888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.1890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

4.1892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione.».

4.1893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.1894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

4.1895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.1897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.1898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

4.1899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: «di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.,».

4.1900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: «e di sicurezza».

4.1901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con la seguente: «Successivamente agli».

4.1902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» alle seguenti: «prioritaria» sono sostituite dalle parole: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.1904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.1905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» alle seguenti: «Articolo 8. Comma 3» con le parole: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

4.1906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.1907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.1940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.1995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.1999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

4.2150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

4.2151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 2 e 3.

4.2152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2.

4.2153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 22 ottobre 2020».

4.2154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.2155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 3 dopo la parola identificazione aggiungere le seguenti: «e di fotosegnalamento».

4.2156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «sul principio di».

4.2157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

4.2158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.2159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

4.2160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

4.2161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.2162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

4.2163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.2164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2, le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3, le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento ana-

grafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7, sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9, sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento".».

4.2165

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.2166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2173

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel rispetto di tale leale collaborazione, nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.»

4.2174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.2175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., sopprimere il comma 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 2 e 3.

4.2181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.2182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 2.

4.2188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

4.2193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con: «italiano».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", sopprimere il comma 3.

4.2201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 22 ottobre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

4.2209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» *inserire la seguente:* «al 22 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8"., comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» *inserire la seguente:* «al 22 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole:
«nei limiti dei posti disponibili» *inserire la seguente:* «al 22 ottobre 2020».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

4.2215

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, dopo le parole: «è assicurata», aggiungere le seguenti: «di concerto con le amministrazioni locali interessate e».

4.2216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 3 dopo la parola identificazione aggiungere le seguenti: «e di fotosegnalamento».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.2224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

4.2231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

4.2237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 2) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a: «articolo 8 comma 3.» con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2), le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del pre-

sente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2), le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» alle seguenti: «prioritaria» sono sostituite con le parole: «nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» alla seguente: «prioritaria» sono sostituite con le parole: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» alla seguente: «prioritaria» sono sostituite con le parole: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.2248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

4.2254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 25 ottobre 2020».

4.2260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i! seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 537 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.2482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso im- mediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - I. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 quaterdecies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 *bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ri-

tenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.2934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l».*

4.2962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.2973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 *ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.2990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.2993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.2994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 *bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.2995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.2996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.2997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.2998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen- ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo- rire l'».

4.3004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

4.3018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so-
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

»3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so- milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto, t centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.3073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire u rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale

chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.3079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire u rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale

chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire u rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire u rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

»3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 *ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, Il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.- Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l»'.

4.3345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,

il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 1 centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. «

4.3416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,

il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

»3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

4.3534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2,) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ri-

tenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b).dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b).dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies.2* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies.2* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 *quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 *quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 *quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quinquies.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quater.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 quater.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

4.3679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

4.3852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3). Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la

contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398"».

4.3861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola «unificata».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole: da «secondo i criteri»a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

4.3869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data

del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» alle seguenti: trenta giorni» con le parole: »stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza«.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» alle seguenti: «trenta giorni» con le parole: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.3880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» alle seguenti: «trenta giorni» con le parole: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» alle seguenti: «trenta giorni» con le parole: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

4.3882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

4.3888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso «comma 1», sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.3893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

4.3901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

4.3906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: « e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

4.3912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso «comma 1», quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere. «delle forze dell'ordine e».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.3930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa

da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"«.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione am-

ministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"«.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

4.3939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

4.3946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-*opties*. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 19-*bis*:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari";

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino alle seguenti: "il provvedimento"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari";

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino alle seguenti: "il provvedimento"».

4.3949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2, le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3, le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7, sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9, sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari."

4) al comma 7 sono soppresse le parole "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento".

5) al comma 9 sono soppresse le parole da "è emesso dal tribunale" fino a "il provvedimento"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2, le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3, le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7, sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9, sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento".».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2, le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3, le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari.";

4) al comma 7, sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento";

5) al comma 9, sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento".».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

4.3963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

4.3970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposti anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.3974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stato disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale. cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stato disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decre-

to legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stato disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera e), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera e), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera e), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.3980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.». Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio-decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione Internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

4.3988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.3993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.3994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.3995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.3996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.3998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.3999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b, dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3 Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso imme-

diato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab),dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterab), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

4.4097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione".

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art. 1100 del codice della navigazione"«.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti

ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4101

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.4102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

4.4109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3,

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.4111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, e conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, e conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, e conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.4123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

4.4130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.4137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1", sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1", sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1", sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1", sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), capoverso «comma 1», sopprimere la lettera a).

4.4144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 1-bis».

4.4151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c) capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: « e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c) capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c) capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e psicologica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c) capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e psicologica».

4.4158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «legale e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «legale e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «legale e».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «legale e».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «legale e».

4.4174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)", sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera a)» sopprimere le parole: «e al territorio».

4.4181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)", sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)", sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)", sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, lettera c), capoverso «lettera b)» sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

4.4187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a), del comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a), del comma 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

4.4194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla

lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

za e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e Conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.4204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e Conseguentemente, alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integra-

zione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.4208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a), del comma 3, sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e Conseguentemente, alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

4.4211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

4.4212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del com-

ma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.2

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-bis. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.».

4.4215

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9.1 le parole «ai sensi degli articoli 5 e 9» sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 9».

4.4216

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.4217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

4.4224

NANNICINI

Al comma 5, capoverso "Art. 9-ter", comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda» con le seguenti «al massimo in dodici mesi dalla data di presentazione della domanda» e aggiungere il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al periodo precedente la domanda si ritiene accolta.».

4.4225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «decisione».

4.4230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con:
«decisione».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'A nei».

4.4233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.4244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

4.4249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.4256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Ance e l'Unione delle Province d'Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali del l'Ance e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia».

4.4263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia».

4.4270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.4277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.4290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1», dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

4.4291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

4.4297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

4.4304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «comma 1» dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

4.4311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "comma 1", dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'An-ci».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4312

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della concessione di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, il richiedente, salvo che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, deve corredare l'istanza con una certificazione relativa ai redditi, propri ovvero del nucleo familiare, non inferiori all'importo di cui all'assegno sociale previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad ema-

nare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti."».

4.4313

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 - 1. Può chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana, facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, la donna italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1^o gennaio 1948.

2. Il figlio della donna di cui al comma 2, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera».

4.4314

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore».

4.4315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

4.4320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 6.

4.4321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6 sostituire le parole «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti « del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

4.4326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2021».

4.4330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con:* «del 1 gennaio 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

4.4337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.4339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.4340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.4342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

4.4343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.4344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,

il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.4345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto al 'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;

appare fondamentale che le strutture per l'accoglienza vengano gestite da operatori che abbiano esperienza e competenza, in grado di effettuare controlli efficaci e rigorosi all'interno dei centri;

è importante che siano previsti controlli regolari sui gestori delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;

i responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati hanno la responsabilità della gestione del centro di accoglienza e delle persone che vengono ospitate e devono ritenersi responsabili se una mancata sorveglianza causa fughe di rifugiati, come avvenuto recentemente in Umbria, Puglia, Basilicata, Veneto;

se è grave in qualunque circostanza che clandestini, senza identità e senza forme di sostentamento, affidati a strutture autorizzate e finanziate con fondi pubblici, possano fuggire da ogni tipo di vigilanza, è addirittura pericoloso per la salute di tutti i cittadini che ciò accada in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui viene posta particolare attenzione alle misure volte a contenere il contagio da Covid-19, e in cui vengono chiesti sacrifici a tutti i cittadini;

impegna il Governo:

in fase di predisposizione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, a fissare stringenti criteri per l'affidamento dei servizi di accoglienza dei migranti, che prevedano, quali clausola di rescissione e perdita dei requisiti per la partecipazione ai bandi, la mancata previsione di personale che assicuri una presenza diurna e notturna nella struttura in grado di garantire un'inadeguata vigilanza delle persone affidate ai centri di accoglienza.

G4.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;

è necessario intervenire con fermezza per evitare che si verifichino situazioni paradossali, come accadute nei mesi trascorsi, per esempio a Modena, in cui le cooperative chiamate a gestire il servizio di accoglienza non partecipano deliberatamente ai bandi pubblici che prevedono costi imposti per legge, obbligando la Prefettura a rinnovare la gestione del servizio e dettando quindi le condizioni economiche per continuare a gestire l'accoglienza costruendo ed applicando il prezzo più conveniente per loro, anche se in contrasto con la legge in vigore e le esigenze di spesa pubblica;

impegna il Governo:

in fase di predisposizione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, ad inserire la previsione secondo cui la continuazione del servizio in deroga di gestione dei centri, fino all'aggiudicazione del bando, venga affidata a soggetti terzi rispetto alle cooperative che non hanno dimostrato interesse a proseguire nel servizio evadendo i precedenti bandi pubblici.

G4.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

gli ospiti dei centri di accoglienza spesso si rifiutano di rispettare i protocolli sanitari previsti in questo particolare momento di emergenza sanitaria e si registrano regolarmente episodi in cui si allontanano senza autorizzazione dalle strutture, dstando serie e motivate preoccupazioni fra i cittadini sia per il rischio contagio da Covid-19, sia per i problemi di ordine pubblico;

un intervento normativo in materia di immigrazione deve necessariamente essere accompagnato da disposizioni che agiscano con fermezza nei confronti degli immigrati che non rispettano pedissequamente le misure di contenimento di contagio e che vigilino su chi è responsabile della loro applicazione;

impegna il Governo:

inasprire ulteriormente le sanzioni a carico dei gestori dei centri di accoglienza qualora si ravvisino mancanze o responsabilità fino a prevedere la risoluzione del contratto e l'esclusione dai bandi di gara per i soggetti in caso di omessa vigilanza o di tardiva comunicazione di allontanamento definitivo dalla struttura di accoglienza.

G4.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;

in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale» basato sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, all'interno del quale coesistono strutture di vario tipo e differente funzione;

è prevedibile che la mitigazione complessiva della disciplina concernente la gestione fenomeno dell'immigrazione irregolare determini, a parità di condizioni, un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso il nostro paese;

tale intensificazione è destinata ovviamente a ripercuotersi sull'intero sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, riverberandosi inevitabilmente anche sui territori adiacenti alle sue singole articolazioni;

tale circostanza accrescerà verosimilmente la percezione d'insicurezza nei territori maggiormente interessati dall'afflusso dei migranti richiedenti protezione internazionale, determinando la domanda di una maggiore presenza di personale delle Forze di Polizia nei comuni in cui si trovino i centri di prima accoglienza e le strutture alle quali i migranti irregolari vengono avviati:

impegna il Governo:

a valutare il rafforzamento dei presidi delle Forze di Polizia nei comuni nei quali esistano centri e strutture del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

G4.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

in sede referente è stata aggiunta una disposizione in base alla quale l'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale, richiamati dal novellato articolo 1-*sexies*, comma 1, lettera *b*), del D.L. 416/1989, avviene secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili (comma 1-*ter*). Tra queste fonti, viene in particolare richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul;

le Mutilazioni Genitali Femminili rappresentano una forma particolare di violenza contro la dignità e l'integrità fisica e psicologica delle donne;

le donne portatrici di MGF presentano problematiche relative alla loro salute sia sessuale, psicologica che riproduttiva. Essendo questa pratica una vera e propria violazione dei diritti umani è considerata una forma di tortura e pertanto, in quanto tale, soggetta a certificazione medica utile per la valutazione della commissione territoriale per ottenere il titolo di protezione internazionale in modo diretto ed in tempi rapidi;

molte donne, spesso vittime di tratta, i cui sfruttatori desiderano ottenere documenti regolari in breve tempo, raccontano di aver subito questa pratica, ma in realtà non viene rilevato nulla alla visita;

è accertato che ci sono donne che provengono da aree geografiche dove per cultura non viene praticata l'infibulazione, che invece erano portatrici della stessa. Verosimilmente, qualcuno che aveva interesse nell'ottenere la certificazione, aveva provveduto ad eseguire la pratica;

Impegna il Governo :

a farsi promotore in tutte le sedi internazionali di una moratoria verso la pratica disumana dell'infibulazione.

G4.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;

in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 prevede che nei centri e nelle strutture del nuovo «sistema di accoglienza» per i migranti irregolari siano assicurate anche «idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;

il compito di porre in essere tali «idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali» spetterà alle Forze di Polizia, sulle quali verrà conseguentemente a gravare un maggior carico di lavoro;

tra le misure di prevenzione necessarie ve ne sono alcune che possono richiedere l'impiego di una strumentazione sofisticata e lo svolgimento di attività di sorveglianza in incognito:

impegna il Governo:

a potenziare le dotazioni organiche e strumentali necessarie alle Forze di Polizia per porre in essere le misure di prevenzione, controllo e vigilanza idonee a monitorare, scoraggiare, contrastare e reprimere la partecipazione o la propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali da parte di migranti irregolari ospitati o trattenuti nei centri e nelle strutture del sistema di accoglienza.

G4.106

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

La lettera *b*) del comma I dell'articolo 4 apportando modifiche all'articolo 9 del D.Lgs. 142 del 2015 che disciplina le misure di prima accoglienza, dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi;

impegna il Governo:

a rendere nota, attraverso una pubblicazione sul sito del Ministero degli interni, la capienza massima di ciascun centro governativo di prima accoglienza, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame e di aggiornare i dati con le persone sistematicamente ospitate.

G4.107

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza di cui al d.lgs. 142/2015 e il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI e in precedenza SPRAR), modificandolo in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

la novella amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a tale circuito includendovi anche i richiedenti asilo oltre ai titolari di protezione speciale e prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi, quali corsi di lingua italiana e supporto psicologico con conseguenti ulteriori oneri a carico dello Stato;

successivamente al decreto legislativo 142/2015, che aveva allora riformato il sistema di accoglienza, il numero di persone accolte era passato da circa 66mila nel 2014 al 76mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;

il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto legge 113 del 2018 (Decreto Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei Conti che aveva stigmatizzato l'accoglienza indistinta nel nostro Paese;

i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;

a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;

la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto ripor-

ta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge 113/2018;

il decreto legislativo 142 del 2015 recepisce la Direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza la quale all'articolo 17 paragrafo 4 dispone che gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo

impegna il Governo:

ad adottare tempestive iniziative normative atte a recepire le disposizioni di cui all'articolo 17 paragrafo 4 della Direttiva 2013/33/UE onde procedere all'accertamento della disponibilità in capo ai beneficiari del sistema di accoglienza di risorse economiche e di eventuali contributi alle spese dell'accoglienza.

G4.108

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web, premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

i centri di accoglienza sono stati in passato al centro di scandali e indagini per mala gestione, accusati di anteporre guadagni economici al benessere delle persone ospitate, presumibilmente anche a causa della totale mancanza di esperienza e competenza da parte degli operatori improvvisati e della esiguità di controlli efficaci e rigorosi all'interno delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;

impegna il Governo:

affinché il sistema di accoglienza sia rispondente a criteri di sicurezza pubblica, a potenziare i controlli nei confronti degli affidatari dei servizi di accoglienza in unità abitative o strutture collettive, al fine di verifica-

re puntualmente che il numero dei migranti affidati alla struttura corrisponda al numero dei migranti presenti, per scongiurare eventuali fughe ed evitare che clandestini, senza identità e sostentamento, si aggirino sui nostri territori, riversandosi presumibilmente nel mercato della criminalità organizzata e creando quindi problemi di ordine pubblico e sicurezza, nonché, in questo particolare momento, aggravando i rischi per la salute pubblica.

G4.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 del decreto-legge riforma tutto il sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, prevedendo che possano essere collocati nelle strutture del Sipromini, ora Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), sia i richiedenti asilo che i titolari di protezione;

in vigore il decreto legislativo 142/2015 Il numero di persone accolte nel circuito dell'accoglienza era passato da circa 66mila nel 2014 a 176mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;

il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge 113 del 2018 (Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei Conti;

il nuovo sistema aveva riservato l'accoglienza nel Sipromini (ex Sprar), gestito dagli enti locali, ai rifugiati e ai minori e destinato i servizi in esso erogati finalizzati ad una loro integrazione a favore di chi aveva titolo per permanere sul territorio nazionale;

a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che

numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;

la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto riporta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge 113/2018;

inoltre il provvedimento stabilisce con fonte primaria diversi servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato di appalto in vigore, tra cui la somministrazione di corsi di lingua italiana e l'assistenza psicologica, da garantire nei centri governativi e nei Cas di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015, con evidenti ulteriori costi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di intensificare le attività di controllo amministrativo-contabile e le attività di monitoraggio dirette ad accertare le effettive presenze e le prestazioni erogate nei centri di accoglienza.

G4.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 opera un'ampia revisione dell'attuale sistema di accoglienza e novella numerose disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

il medesimo articolo alla lettera e) ripristina la possibilità di avviare i richiedenti asilo ad attività di utilità sociale, introdotta all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 142/2015 dal decreto-legge 13 del 2017 e successivamente abrogata dal decreto-legge n. 113 del 2018, c.d. Decreto Sicurezza 1;

la norma, esattamente come nella precedente formulazione, per l'impiego in tali attività non prevede in capo al richiedente specifici requisiti professionali o altri, quali ad esempio una valutazione della pericolosità o l'assenza di precedenti penali o di eventuali disturbi psichici in atto che possano rappresentare pericolo per sé e per gli altri;

secondo i Dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo stando agli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali l'80 per cento dei richiedenti asilo non ha diritto ad alcuna forma di protezione, non avendone i requisiti richiesti dalla normativa internazionale e nazionale e pertanto, terminata la procedura, essendo irregolari dovrebbero essere rimpatriati;

l'articolo 1 del decreto-legge amplia notevolmente i casi per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, stabilendo il divieto di espulsione dello straniero nel caso di un suo generico inserimento sociale in Italia e ne prevede la sua conversione in permesso di lavoro;

dal combinato disposto delle due norme ne consegue che sarà molto più difficile poter procedere al rimpatrio degli stranieri irregolari successivamente all'esame e al diniego di protezione internazionale anche successivamente ad un'impugnazione della decisione in virtù di una supposta integrazione conseguente ad attività a favore della collettività e pertanto il rischio di un uso strumentale della norma;

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi della disposizione sopra richiamate per porre in essere urgenti iniziative legislative al fine del ripristino della normativa in materia di impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.

G4.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 dispone in materia di termini per la conclusione di procedimenti in materia di cittadinanza ed in particolare modifica l'articolo 9-*ter* della legge n. 91 del 1992, introdotto dal legge 113 del 2018 (c.d. Decreto Sicurezza 1), riducendo da quarantotto a trentasei mesi il termine di definizione di tali procedimenti;

il decreto-legge n. 113 del 2018 era intervenuto in materia al fine di procedere ad un ulteriore proroga dei termini per il sovraccarico di lavoro per gli uffici e dunque per consentire una adeguata istruttoria delle istanze di riconoscimento della cittadinanza

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi della disposizione sopra richiamate per porre in essere urgenti iniziative legislative al fine di prevedere la possibilità di un ulteriore proroga relativamente ai termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

G4.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

gli articoli 4 e 5 del decreto-legge riformulano l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, rispettivamente riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e prevedendo per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione;

tali percorsi vengono garantiti dall'articolo 5, comma 1 a tutti i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sai, così come ridefiniti dal precedente articolo 4, senza alcuna ulteriore precisazione;

come precisato nel Dossier di accompagnamento al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e

di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati con conseguenti oneri a carico;

i beneficiari di tali percorsi risultano gli stessi che, per effetto della novella, sono ora accolti all'interno del Sai e che beneficiano di una serie di ulteriori servizi aggiuntivi fin dal loro ingresso nel circuito dell'accoglienza, quali in particolare corsi di lingua italiana;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile anche di carattere normativo al fine di prevedere quale requisito per poter accedere ai servizi ulteriori e aggiuntivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

G4.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

gli articoli 4 e 5 del decreto-legge riformulano l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, rispettivamente riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e prevedendo per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione;

tali percorsi vengono garantiti dall'articolo 5, comma 1 a tutti i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sai, così come ridefiniti dal precedente articolo 4, senza alcuna ulteriore precisazione;

come precisato nel Dossier di accompagnamento al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati con conseguenti oneri a carico;

i beneficiari di tali percorsi risultano gli stessi che, per effetto della novella, sono ora accolti all'interno del Sai e che beneficiano di una serie di ulteriori servizi aggiuntivi fin dal loro ingresso nel circuito dell'accoglienza finalizzati ad una loro integrazione;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa ritenuta più utile anche di carattere normativo al fine di prevedere quale requisito per poter accedere ai servizi ulteriori e aggiuntivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge l'assenza in capo al beneficiario in capo al beneficiario di procedimenti o condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

G4.114

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*, premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;

appare fondamentale che le strutture per l'accoglienza vengano gestite da operatori che abbiano esperienza e competenza, in grado di effettuare controlli efficaci e rigorosi all'interno dei centri;

è importante che siano previsti controlli regolari sui gestori delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;

i responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati hanno la responsabilità della gestione del centro di accoglienza e delle persone che ven-

gono ospitate e devono ritenersi responsabili se una mancata sorveglianza causa fughe di rifugiati, come avvenuto recentemente in Umbria, Puglia, Basilicata, Veneto;

se è grave in qualunque circostanza che clandestini, senza identità, affidati a strutture autorizzate e finanziate con fondi pubblici, possano fuggire da ogni tipo di vigilanza, è addirittura pericoloso per la salute di tutti i cittadini che ciò accada in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui viene posta particolare attenzione alle misure volte a contenere il contagio da Covid-19, e in cui vengono chiesti sacrifici a tutti i cittadini;

impegna il Governo:

in fase di predisposizione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, a fissare stringenti criteri per l'affidamento dei servizi di accoglienza dei migranti, che prevedano, quali clausola di rescissione e perdita dei requisiti per la partecipazione ai bandi, la mancata previsione di personale che assicuri una presenza diurna e notturna nella struttura in grado di garantire un'inadeguata vigilanza delle persone allocate.

G4.115

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, si rimanda al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142: pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore;

è necessario intervenire con fermezza per evitare che si verifichino situazioni paradossali, come accadute nei mesi trascorsi, per esempio a Mo-

dena, in cui le cooperative chiamate a gestire il servizio di accoglienza non hanno partecipato deliberatamente ai bandi pubblici che prevedono costi imposti per legge, obbligando la Prefettura a rinnovare la gestione del servizio e dettando quindi le condizioni economiche per continuare a gestire l'accoglienza costruendo ed applicando il prezzo più conveniente per loro, anche se in contrasto con la legge in vigore e le esigenze di spesa pubblica;

impegna il Governo:

in fase di predisposizione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, ad inserire la previsione secondo cui la continuazione del servizio in deroga di gestione dei centri, fino all'aggiudicazione del bando, venga affidata a soggetti terzi rispetto alle cooperative che non hanno dimostrato interesse a proseguire nel servizio evadendo i precedenti bandi pubblici.

G4.116

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

i centri di accoglienza sono stati in passato al centro di scandali e indagini per mala gestione, accusati di anteporre guadagni economici al benessere delle persone ospitate, presumibilmente anche a causa della totale mancanza di esperienza e competenza da parte degli operatori improvvisati e della esiguità di controlli efficaci e rigorosi all'interno delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa e, affinché il sistema di accoglienza sia rispondente a criteri di sicurezza pubblica, a potenziare i controlli nei confronti degli affidatari dei servizi di

accoglienza, per scongiurare eventuali fughe ed evitare che clandestini, senza identità e sostentamento, si aggirino sui nostri territori, riversandosi presumibilmente nel mercato della criminalità organizzata e creando quindi problemi di ordine pubblico e sicurezza, nonché, in questo particolare momento, aggravando i rischi per la salute pubblica.

G4.117

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

gli ospiti dei centri di accoglienza spesso si rifiutano di rispettare i protocolli sanitari previsti in questo particolare momento di emergenza sanitaria e si registrano regolarmente episodi in cui si allontanano senza autorizzazione dalle strutture, destando serie e motivate preoccupazioni fra i cittadini sia per il rischio contagio da Covid-19, sia per i problemi di ordine pubblico;

un intervento normativo in materia di immigrazione deve necessariamente essere accompagnato da disposizioni che agiscano con fermezza nei confronti degli immigrati che non rispettano pedissequamente le misure di contenimento di contagio e che vigilino su chi è responsabile della loro applicazione;

impegna il Governo:

a inasprire ulteriormente le sanzioni a carico dei gestori dei centri di accoglienza qualora si ravvisino mancanze o responsabilità fino a prevedere la risoluzione del contratto e l'esclusione dai bandi di gara per i soggetti in caso di omessa vigilanza o di tardiva comunicazione di allontanamento definitivo dalla struttura di accoglienza.

G4.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 del decreto-legge riforma le disposizioni in materia di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, così come recentemente modificato dal decreto-legge 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ampliando i beneficiari del nuovo Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI) ed i servizi all'interno erogati, limitando alle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015 solo le attività di c.d. prima accoglienza;

già con i decreti legge n. 18 e 34 del 2020 era stata prevista l'accoglienza nelle strutture del Siproimi (ora SAI) fino al 31 luglio 2020 i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena o in permanenza domiciliaria, successivamente prorogata al 31 gennaio 2021;

di fatto per effetto della novella tale sistema viene dunque stabilizzato ed inoltre vengono ampliate le tipologie di prestazione che devono essere erogate nei centri, che dunque ora includono prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio;

pertanto, all'esito di tali modifiche sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato in vigore, adottato dall'allora Ministro dell'Interno con decreto ministeriale 18 novembre 2018 in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica ed in linea con la vigente normativa comunitaria;

in tal modo i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, anche su indicazione della Corte dei Conti che aveva stigmatizzato la prassi di una accoglienza, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;

nonostante l'ampliamento dei beneficiari e dei servizi, il provvedimento riporta all'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria, sebbene il medesimo articolo specifichi che l'eventuale rideterminazione del numero di

posti a disposizione, con riferimento alla rete SAI, deve essere affrontato tramite variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio pertinenti;

né da tale articolo né dalla relazione tecnica accompagnatoria è tuttavia debitamente quantificata e verificata l'ulteriore spesa arrecata dalla novella, un aspetto che necessita invece di essere puntualmente verificato anche per la grave crisi economica che sta colpendo i cittadini italiani e alla luce dell'aumento esponenziale degli arrivi illegali nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine verificare che non comportino costi e oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica anche successivamente all'entrata in vigore del provvedimento nonché ad effettuare un monitoraggio costante e a renderne noti, con cadenza almeno semestrale, gli effetti di spesa.

G4.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà persona/e;

l'articolo 4 modifica le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, che a suo tempo aveva riformato l'intero sistema dell'accoglienza in Italia;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali in Italia che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di oltre 30 mila rispetto ai 10 mila dello scorso anno, ed anche degli arrivi dalle rotte terrestri;

in conseguenza dell'aumento dei flussi migratori illegali nel nostro Paese si stanno registrando fortissime e preoccupanti criticità, stante l'assoluta mancanza dei necessari requisiti di sicurezza dei centri individuati per l'accoglienza e per il prescritto periodo di quarantena degli immigrati;

diverse inchieste giornalistiche hanno evidenziato le condizioni di sovraffollamento delle stesse, le continue rivolte al loro interno e le numerose fughe da tali strutture di soggetti in isolamento o trovati positivi al Covid-19;

tali fatti vengono registrati quotidianamente nonostante invece ai cittadini italiani ormai da mesi si stanno chiedendo grandissime rinunce e limitazioni dei propri diritti costituzionalmente garantiti, con la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole;

gli episodi sopra riportati espongono la popolazione ad elevatissimi pericoli di contagio con il rischio di vanificare tutti i sacrifici finora fatti;

stando ai dati forniti dalla Commissione nazionale d'Asilo circa gli esiti delle domande di protezione internazionale, circa l'80 per cento dei richiedenti è privo di alcun requisito previsto dalla normativa internazionale e nazionale per ottenere una forma di protezione in Italia e pertanto dovrebbe essere quanto prima rimpatriato;

l'articolo 2 del provvedimento all'esame interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale relativamente all'esame prioritario e accelerato delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile, anche di carattere normativo, al fine di prevedere - tra i casi di esame prioritario - le domande dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza che si allontanano dagli stessi sottraendosi alle prescritte misure di quarantena o all'isolamento per positività al Covid-19.

G4.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 modifica le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che a suo tempo aveva riformato l'intero sistema dell'accoglienza in Italia;

stando ai dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali in Italia che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di oltre 30 mila rispetto ai 10 mila dello scorso anno, ed un aumento anche degli arrivi dalle rotte terrestri;

in conseguenza dell'aumento dei flussi migratori illegali nel nostro Paese si stanno registrando fortissime e preoccupanti criticità, stante l'assoluta mancanza dei necessari requisiti di sicurezza dei centri individuati per l'accoglienza e per il prescritto periodo di quarantena degli immigrati, come dimostrano le condizioni di sovraffollamento delle stesse, le continue rivolte al loro interno e le numerose fughe da tali strutture, riportate quotidianamente dalle cronache, di soggetti in isolamento o trovati positivi al Covid-19;

tali fatti vengono registrati quotidianamente nonostante invece ai cittadini italiani ormai da mesi si stanno chiedendo grandissime rinunce e limitazioni dei propri diritti costituzionalmente garantiti, con la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole;

gli episodi sopra riportati espongono la popolazione ad elevatissimi pericoli di contagio con il rischio di vanificare tutti i sacrifici finora fatti;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile al fine di garantire l'immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/ 98 degli immigrati che si sottraggono alla quarantena o all'isolamento successivamente all'accertamento della loro positività al Covid-19.

G4.121

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 4 interviene con novelle al decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio;

in sede referente è stata aggiunta una disposizione in base alla quale l'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale, richiamati dal novellato articolo 1-*sexies*, comma 1, lettera *b*), del D.L. 416/1989, avviene secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili (comma 1-*ter*). Tra queste fonti, viene in particolare richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul.

le Mutilazioni Genitali Femminili rappresentano una forma particolare di violenza contro la dignità e l'integrità fisica e psicologica delle donne;

le donne portatrici di MGF presentano problematiche relative alla loro salute sia sessuale, psicologica che riproduttiva. Essendo questa pratica una vera e propria violazione dei diritti umani è considerata una forma di tortura e pertanto, in quanto tale, soggetta a certificazione medica utile per la valutazione della commissione territoriale per ottenere il titolo di protezione internazionale in modo diretto ed in tempi rapidi;

molte donne, spesso vittime di tratta, i cui sfruttatori desiderano ottenere documenti regolari in breve tempo, raccontano di aver subito questa pratica, ma in realtà non viene rilevato nulla alla visita;

è accertato che ci sono donne che provengono da aree geografiche dove per cultura non viene praticata l'infibulazione, che invece erano portatrici della stessa. Verosimilmente, qualcuno che aveva interesse nell'ottenere la certificazione, aveva provveduto ad eseguire la pratica;

Impegna il Governo:

a finanziare i progetti per formare medici specializzati nella tecnica chirurgica della deinfibulazione per riabilitare queste donne e ridare loro la dignità che le è stata tolta.

G4.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, modificando diverse norme del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 1) e del decreto-legge n. 416 del 1989 (commi 3 e 4);

il successivo articolo 5 prevede per i beneficiari delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex Siproimi) successivi e ulteriori percorsi di integrazione allo scadere del periodo di accoglienza;

l'articolo 5, comma 1 dispone che tali percorsi vengano avviati «a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci»;

come precisato nel Dossier di accompagnamento al provvedimento all'esame, se al livello centrale spettano compiti di indirizzo, ai livelli periferici ed in particolare ai comuni spettano compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati;

dal dibattito svolto in Commissione Affari Costituzionali a cui hanno attivamente partecipato in audizione diversi amministratori locali, è emerso che i comuni italiani siano l'ultima tappa, il collo di un imbuto di un sistema, dove alla fine sono le Regioni e gli enti locali a farsi carico delle conseguenze e degli effettivi costi di una gestione senza regole dei flussi migratori;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di garantire l'esonero delle Regioni e degli enti locali da qualsiasi onere o costo con riguardo alla somministrazione di ulteriori percorsi di integrazione previsti allo scadere del periodo di accoglienza nel Sai.

G4.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza rispetto all'impianto vigente, riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come modificato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132;

la novella stabilisce che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (c.d. Cas) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nelle strutture del neo Servizio di accoglienza e integrazione (Sai), che ha sostituito il Siproimi, in gestione agli enti locali e precedentemente, in un'ottica di razionalizzazione, riservato solo ai titolari di protezione internazionale;

con riguardo alle condizioni materiali di accoglienza, vengono previsti ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore, ossia la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale con evidente aggravio della spesa pubblica;

ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 142/2015 è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che ha formalizzato la domanda di asilo e risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari;

secondo il successivo comma 3 per essere accolto nei centri è sufficiente la dichiarazione del richiedente di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza mentre la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza deve essere effettuata dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale;

ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 142/2015 costituisce causa di revoca delle condizioni di accoglienza l'accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti e in tal caso, recita il comma 6, il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito;

con riguardo a tali controlli, anche più recentemente secondo quanto riportato dalla stampa, a seguito di alcuni controlli della prefettura di Pordenone sarebbe emerso che oltre cento stranieri avrebbero continuato per mesi a percepire l'assegno sociale e ad alloggiare presso i centri di accoglienza, nonostante gli stessi svolgessero attività lavorativa con stipendi fino a 1.500 euro mensili;

quanto sopra riportato è di assoluta gravità sia perché per mesi ha generato uno sperpero di denaro pubblico non giustificato, che nell'ottica della nuova disposizione del decreto-legge 30/2020 sarebbe anche ulteriore, sia perché la vicenda è emersa solo in seguito all'intensificazione dei controlli da parte della prefettura di Pordenone sulle mancate dichiarazioni legate all'avvio dell'attività lavorativa dei migranti, potendo dunque ipotizzarsi l'esistenza di casi analoghi in altre provincie e, in generale, su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, ed adottare, di conseguenza, iniziative, anche di carattere normativo, volte ad intensificare su tutto il territorio nazionale i necessari controlli circa l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza nei centri di cui al decreto legislativo 142/2015 e nel Sistema di accoglienza e integrazione, al fine della revoca del beneficio medesimo.

G4.124

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 4 contiene nuove «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;

in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza» alla cui base si situano i centri nei quali vengono svolte le funzioni di prima assistenza, cui si accede una volta espletate le procedure di soccorso ed identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale;

in conseguenza della mitigazione delle norme concernenti l'accoglienza, è probabile un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso l'Italia, peraltro già in significativo aumento;

l'identificazione degli stranieri che giungono irregolarmente nel territorio nazionale è compito istituzionale delle Forze di Polizia;

alla luce di quanto precede, è prevedibile un sensibile incremento dell'attività di identificazione degli stranieri irregolarmente giunti in territorio nazionale da parte delle Forze di Polizia, mentre il Mediterraneo è interessato da tensioni geopolitiche crescenti ed imperversa la pandemia da SARS-CoV-2:

impegna il Governo:

a potenziare le dotazioni organiche e strumentali dei reparti e degli uffici delle Forze di Polizia impegnati nell'identificazione degli stranieri giunti irregolarmente nel territorio nazionale, provvedendo altresì alla tutela sanitaria del personale e all'integrazione degli equipaggiamenti con dispositivi di protezione anti-taglio ed antipuntura.

G4.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 del decreto-legge riformula l'intero sistema di accoglienza modificato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Decreto Sicurezza 1), riformulando diverse norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

la novella stabilisce che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (c.d. Cas) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nelle strutture del neo Servizio di accoglienza e integrazione (Sai), che ha sostituito il Siproimi;

ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 142/2015 la mancata presentazione presso la struttura ovvero l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente co-

stituisce motivo di revoca delle condizioni di accoglienza, disposta con decreto motivato del Prefetto della provincia in cui si trovi la struttura;

la novella interviene anche con l'articolo 2 a riformare l'attuale procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

ai sensi dell'articolo 23-*bis* del suddetto decreto legislativo 25/2008 viene presa ancora in considerazione l'ipotesi di allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza o di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 disponendo che in tal caso il procedimento di esame si intende sospeso e che Il richiedente asilo possa per una sola volta chiederne la riapertura entro dodici mesi;

la norma poi dispone che trascorso tale termine, la Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale dichiarare l'estinzione del procedimento;

in entrambi i casi l'ordinamento considera l'allontanamento ingiustificato un comportamento grave rilevabile sia dal punto di vista delle misure di accoglienza, che vengono immediatamente revocate, sia con riguardo alla volontà e necessità di chiedere protezione internazionale;

in quest'ultimo caso viene però disposta la sola sospensione della domanda per un tempo notevolmente lungo e con aggravio delle attività delle Commissioni internazionali che devono attendere 12 mesi per poter procedere alla definizione del procedimento;

impegna il Governo:

ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di prevedere che l'allontanamento del richiedente protezione internazionale dai centri di accoglienza di cui al decreto legislativo 142/2015 e dal Sistema di accoglienza e integrazione e dai centri di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 venga considerato come rinuncia implicita alla domanda di asilo.

G4.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento,

di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo 142/2015 e il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI e in precedenza SPRAR), modificandolo in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

la novella amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a tale circuito includendovi anche i richiedenti asilo oltre ai titolari di protezione speciale e prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi, quali corsi di lingua italiana e supporto psicologico con conseguenti ulteriori oneri a carico dello Stato;

successivamente al decreto legislativo 142/2015, che aveva allora riformato il sistema di accoglienza, il numero di persone accolte era passato da circa 66mila nel 2014 a 176mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;

il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge 113 del 2018 (Decreto Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei Conti che aveva stigmatizzato l'accoglienza indistinta nel nostro Paese;

i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;

a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;

la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto riporta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge 113/2018;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate con particolare riguardo agli effetti sul bilancio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa ed intervenire con provvedimenti correttivi.

G4.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo 142/2015 e il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI e in precedenza SPRAR), modificandolo in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

la novella amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a tale circuito includendovi anche i richiedenti asilo oltre ai titolari di protezione speciale e prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi, quali corsi di lingua italiana e supporto psicologico con conseguenti ulteriori oneri a carico dello Stato;

successivamente al decreto legislativo 142/2015, che aveva allora riformato il sistema di accoglienza, Il numero di persone accolte era passato da circa 66mila nel 2014 a 176mila nel 2016 e nel 2017 i numeri non si sono discostati di molto dall'anno precedente;

il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge 113 del 2018 (Decreto Sicurezza 1), in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica secondo anche le indicazioni della Corte dei Conti che aveva stigmatizzato l'accoglienza indistinta nel nostro Paese;

i costi dell'accoglienza furono razionalizzati e ottimizzati, costi che sottraevano al paese circa 2.5 miliardi per una somma totale di gestione di tutto il fenomeno migratorio a circa 5 miliardi;

a seguito dell'intervento operato nel 2018 e grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese adottate dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, il sistema, ormai giunto al collasso per le politiche migratorie dei precedenti governi, si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie negli anni precedenti avevano evidenziato relativamente alla gestione del sistema di accoglienza;

la novella di cui al decreto-legge in esame prevedendo l'accoglienza all'interno del Sai sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati di fatto ripor-

ta l'impianto del sistema di accoglienza a quello precedente al decreto-legge 113/2018;

il decreto legislativo 142 del 2015 recepisce la Direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza la quale all'articolo 17 paragrafo 4 dispone che qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa anche di carattere normativo al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 4 della Direttiva 2013/33/UE onde procedere nei confronti di coloro che in passato hanno beneficiato delle misure di accoglienza al rimborso delle spese sostenute precedentemente.

EMENDAMENTI

4.0.1

VITALI, CALIENDO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Implementazione dei Centri di permanenza per i rimpatri)

1. Al fine di assicurare la tempestività delle procedure di prima accoglienza, all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «tra quelli individuati o costituiti» sono aggiunte le seguenti: «almeno uno per ogni regione».

4.0.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

4.0.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

4.0.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale. 4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

4.0.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

4.0.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a

sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.0.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale. 4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

4.0.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale. 4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare».
